

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 223/2012 : ADEMPIMENTI

Precisiamo le iniziative Anaa in merito:

1) **Per la sospensione immediata del prelievo illegittimo.**

Per la sospensione immediata della trattenuta a carico dei lavoratori **del 2,5%** sull'80% degli emolumenti da destinare al TFR e del prelievo del **5%** sulle retribuzione legata al rapporto di dipendenza maggiori di 90.000 euro e del **10%** oltre i 150.000 euro.

Anaa ha già inviato diffida alle aziende sanitarie ed agli Assessori Regionali.

Il persistere del prelievo può configurare una forma di appropriazione indebita.

Si invitano i Segretari Aziendali a verificare sin dalla prossima busta paga di novembre la cessazione degli addebiti.

In particolare: il persistere della trattenuta andrà segnalato dai Segretari Aziendali alle Segreterie Regionali ed a quella Nazionale. Per quanto riguarda il TFR, si tratta di recuperare in busta circa il 2% della retribuzione lorda, mediamente 133 euro lordi che produrranno un incremento netto di circa 73 euro al mese. E' inteso che la quota non prelevata al dipendente dovrà essere reintegrata per intero dal datore di lavoro, ovvero dalla Asl. La sentenza, infatti, non ha ridotto il TFR ma ha affermato che, al pari di quanto avviene per il settore privato, l'accantonamento TFR è a totale carico del datore di lavoro.

2) **Recupero delle somme arretrate 2011-2012**

a) **Contributo di solidarietà** interessa solo coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente superiore a 90.000 euro lorde e che hanno subito la trattenuta nel 2011 e/o 2012.

Ai soli fini dell'interruzione della prescrizione occorre che ciascun interessato invii tre raccomandate A/R o PEC **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012:**

- All'azienda di appartenenza

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370 - 00187 ROMA

- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97, 00187 ROMA

b) **Per il prelievo del 2.5% sull'80%** della retribuzione lorda (operato titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita dalle Amministrazioni ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973) a partire dallo 01.01.2011.

Normalmente i contributi previdenziali vengono semestralmente versati dall'Azienda all'INPS Inpdap. Pertanto occorre inviare raccomandata a/r o PEC sia all'Azienda che all'Inps Inpdap di competenza in quanto detentori delle somme illegittimamente trattenute. Ai soli fini dell'interruzione della prescrizione occorre inviare due raccomandate A/R o PEC **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012**

- All'azienda di appartenenza

COORDINAMENTO SERVIZI ANAAO ASSOMED

Via XX Settembre, 68 – 00187 Roma

Telefono 064245741 – fax 0648903523

e-mail: servizi@anaao.it

-All'Inps-Inpdap di competenza (i cui indirizzi sono reperibili sul sito www.inpdap.gov.it, cliccando contatti e successivamente cliccando sedi provinciali e territoriali, selezionando la provincia interessata, mentre per le città di Milano, Roma, Napoli e Torino, la sede territoriale competente. E' disponibile anche un indirizzo PEC).

Si informa che. non è necessario ricorrere ad alcun studio legale in quanto comunque la costituzione in mora deve essere sottoscritta dal diretto interessato; è sufficiente l'invio del modulo in allegato.

In allegato:

modulo per il recupero 2.5% sull'80% degli emolumenti
modulo per il recupero contributo di solidarietà.